



PUBBLICATA SU ...
Autorità Portuale di Venezia
dal 12.06.2003 al 12.07.2003
Venezia, 14.07.2003

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Autorità Portuale di Venezia

Verbale di accordo
tra
Autorità Portuale di Venezia
e
Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-UILTRASPORTI e
UNIONQUADRI

In data odierna, l'Autorità Portuale di Venezia ha convocato le OO.SS. per il proseguimento della discussione della bozza di Regolamento per la ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti del personale dipendente (successivamente definito Regolamento).

Tale Regolamento - la cui definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione dell'incentivo è demandata, dallo stesso art. 18 della Legge 109/94, alla contrattazione decentrata - è stato attuato in osservanza delle prescrizioni contenute negli articoli 4.2 Co. 9 (Quadri delle Autorità Portuali) e 52 (Contrattazione aziendale o di secondo livello) del contratto collettivo nazionale di lavoro.

La sua adozione completa l'applicazione dell'accordo integrativo del 15 febbraio 2001, per la parte riguardante l'introduzione del sistema incentivante ai sensi dell'art. 18 della Legge 109/94.

Esso costituisce elemento di contrattazione decentrata e rientra nelle previsioni normative di tale disciplina contrattuale.

Con l'adozione del Regolamento, l'Autorità Portuale applicherà nei confronti del personale appartenente alla Segreteria Tecnico Operativa due sistemi distinti di incentivazione economica per raggiungimento obiettivi. Ambedue i sistemi sono finalizzati allo stimolo della crescita delle professionalità del personale dipendente valutata con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo l'incremento di produttività, di efficienza e di qualità (Premio raggiungimento obiettivi), nonché alle economie realizzate nell'esecuzione di opere e lavori pubblici attraverso una razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane (Incentivo ex lege 109/94).

Ciò premesso, le parti convengono quanto segue:


1. Con la sottoscrizione, in data odierna, del Regolamento (che fa parte integrante del presente accordo) nei confronti del personale dipendente incaricato nella realizzazione di opere e lavori pubblici, viene data piena attuazione alle prescrizioni di legge.
2. Detto Regolamento sarà illustrato, nei contenuti e per gli obiettivi che esso si prefigge, al Comitato Portuale e sarà successivamente recepito con provvedimento del Presidente.
3. L'incentivo economico previsto dal Regolamento è cumulabile con l'intero ammontare del Premio presenza e del Premio raggiungimento obiettivi definiti dagli articoli 4.1, 4.3 e 5 dell'accordo integrativo del 15 febbraio 2001. Le somme dovute o erogate a seguito dell'applicazione del sistema incentivante per raggiungimento obiettivi previsto dall'art. 1 del citato accordo integrativo saranno assorbite, fino a concorrenza del loro ammontare, dall'incentivo di cui agli articoli 12 e 15 del Regolamento. Ai fini dell'applicazione del Regolamento, verrà adottato il criterio di competenza annuale.
4. Le quote di Premio raggiungimento obiettivi previste dall'art. 1 dell'accordo integrativo del 15 febbraio 2001 non assegnate (€ 1.032,91 per impiegati e operai ed € 1.962,54 per i quadri) o assorbite al personale soggetto al sistema di incentivazione economica fissato dal Regolamento, saranno mantenute nel Fondo di appartenenza (Fondo Quadri e Fondo

Operai e Impiegati di cui all'art. 3 del citato accordo integrativo) e destinate, in aggiunta, al finanziamento dello stesso.


5. Tenuto conto che il sistema incentivante disciplinato dal Regolamento introduce un criterio innovativo e complesso di determinazione della retribuzione per obiettivi, le parti convengono di ritrovarsi, trascorsi sei mesi dall'avvio, per una valutazione dello stesso anche per concordare l'eventuale introduzione di elementi correttivi per quanto concerne gli aspetti applicativi, il suo equilibrato utilizzo nell'ambito di un sistema premiante complessivo che riguarda tutto il personale dipendente appartenente alla Segreteria Tecnico Operativa, l'efficacia del sistema rispetto agli scopi prefissi.


Venezia, 5 giugno 2003

Per l'Autorità Portuale:
Il Segretario Generale
Dott. Andrea Razzini





Per le Organizzazioni Sindacali:

FILT - CGIL:  _____

FIT - CISL:  _____

UIL - Uiltrasporti: _____

Unionquadri:  _____



Autorità Portuale di Venezia

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/1994

TITOLO I

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le norme del presente Regolamento hanno lo scopo di definire le modalità di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 18, commi 1 e 2 della legge 11.2.1994 n. 109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici", e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano la definizione delle risorse finanziarie ed i criteri di erogazione e di ripartizione delle stesse nei confronti del personale dipendente formalmente incaricato della redazione di progetti, di piani di sicurezza, nonché della direzione dei lavori e dei collaudi inerenti alla realizzazione di opere e alla redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, in funzione di responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'incentivazione prevista dall'art. 18 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni è finalizzata a sviluppare e a sostenere l'attività e la capacità di progettazione e di gestione dei lavori del personale dipendente dell'Autorità Portuale di Venezia.

Per lavori si intendono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

L'attività professionale resa dal personale deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei relativi canoni tecnici.

TITOLO II

INCENTIVAZIONE IN MATERIA DI LAVORI

ART. 3

ATTIVITA' PROFESSIONALI E COMPENSI

L'incentivo viene ripartito per ogni singolo lavoro comunque denominato tra il Responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto o degli atti di pianificazione, del piano di sicurezza, della direzione lavori del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei criteri di ripartizione contenuti nel presente Regolamento, tenendo in ogni caso conto delle responsabilità professionali connesse con le singole prestazioni da svolgere. L'incentivo verrà ripartito solo tra il personale formalmente incaricato che abbia partecipato alle attività previste dal presente Regolamento.

L'erogazione di tale incentivo si intende al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico di ciascuno degli interessati ed al netto degli oneri riflessi (contributivi previdenziali ed assistenziali, premi assicurativi) che fanno carico all'Amministrazione.

L'incentivo non è utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto.

Le somme necessarie al pagamento dell'incentivo e dei relativi oneri riflessi vanno imputate agli specifici stanziamenti previsti dal bilancio dell'Ente per la realizzazione dei lavori e delle opere cui fanno riferimento.

ART. 4

INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PREVISTE DELLA LEGGE 109/94.

Il Segretario Generale provvede alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, scegliendolo tra i tecnici facenti parte dell'organico della struttura dell'Ente preposta all'attuazione dell'intervento, con i compiti definiti dall'art. 7 della legge n. 109/94 e successive modificazioni e dal D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

Il responsabile unico del procedimento può svolgere anche la funzione di responsabile dei lavori ai sensi del D.lg. 494/96 e successive sue modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile Unico del Procedimento, accertata la disponibilità e l'idoneità professionale del personale dipendente dell'Autorità Portuale di Venezia, individua, per ogni singolo lavoro od opera pubblica da eseguire, i soggetti cui affidare la redazione dei progetti e dei piani di sicurezza e/o degli altri elaborati tecnici necessari, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza dei cantieri nella fase esecutiva, il collaudo e tutte le attività gestionali connesse, come previsto dalla vigente normativa sui lavori pubblici.

Nei casi previsti dall'art. 7 Co. 5, della Legge 109/94, sarà garantita dall'amministrazione al Responsabile Unico del Procedimento, un'ideale struttura di supporto, composta anche da personale esterno all'Ente.

Il Segretario Generale provvede altresì alla nomina degli incaricati della redazione degli atti di pianificazione, scegliendoli tra i tecnici facenti parte dell'organico della struttura dell'Ente.

ART. 5 CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

L'incarico potrà essere assegnato ad uno o più dipendenti dell'Autorità Portuale in ragione della complessità dei lavori pubblici da realizzare, delle attività da espletare e dei carichi di lavoro; in caso di necessità, potranno essere coinvolte figure professionali specialistiche connesse con la specifica realizzazione dell'opera o dell'attività progettuale programmata.

Il Responsabile unico del procedimento affida gli incarichi ed individua i soggetti interessati, indicando per ciascun intervento quanto di seguito specificato:

- Tipo e descrizione dell'intervento per cui deve essere redatto il progetto, il piano di sicurezza e/o di altri elaborati tecnici necessari;
- Importo indicativo dell'opera o del lavoro posto a base di gara;
- Nomina del personale incaricato e relativa funzione;
- Nomina dei collaboratori e delle altre figure professionali nei casi previsti dal successivo articolo 12 del presente Regolamento;
- Tempi di realizzazione del progetto;

Il personale incaricato della progettazione dovrà rispettare le condizioni previste dall'art. 17 comma 2 della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'individuazione del progettista, del coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione e nella fase di esecuzione, del direttore dei lavori, del collaudatore e dei loro collaboratori nell'ambito del personale dipendente Autorità Portuale deve essere effettuata avendo riguardo alla qualifica, al grado di professionalità di specializzazione e di esperienza richiesto per la singola attività e, ove possibile, attuando forme di rotazione compatibili con i requisiti professionali posseduti.

I progetti possono essere redatti e firmati da personale abilitato all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'Ente, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra stazione appaltante di lavori pubblici, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

ART. 6 ASSICURAZIONI

I rischi professionali, di cui all'art. 30 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altro rischio derivante da attribuzione di specifiche mansioni e di responsabilità dipendenti dalle funzioni svolte per effetto delle vigenti disposizioni legislative, compresi gli oneri per assistenza legale, anche per i casi in cui l'Autorità Portuale abbia subito dei danni e/o quando si verifichi conflitto d'interessi con il dipendente, saranno coperti da apposita polizza assicurativa che preveda anche rinuncia ad ogni diritto di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice. Tale polizza sarà stipulata dall'Ente, con onere da imputare, in quota parte, agli stanziamenti previsti per la realizzazione di ciascuna opera o lavoro.

ART. 7 COSTITUZIONE DELL'INCENTIVO

Saranno considerate utili, ai fini dell'incentivazione, le seguenti opere o lavori appaltati dall'Autorità Portuale di Venezia con importo a base d'asta, comprensivo di oneri per la sicurezza, maggiore o uguale a 50.000.= Euro:

1. I lavori individuati dal programma triennale dei lavori pubblici dell'Autorità Portuale di Venezia, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 109/94, ovvero dal programma degli investimenti riportato nel Piano Operativo Triennale (P.O.T.) dell'Autorità Portuale di Venezia, compresi i lavori urgenti non precedentemente programmati;
2. I lavori contenuti nel bilancio annuale di previsione, ovvero in altro atto di programmazione e pianificazione che intervengano successivamente, per i quali si renda necessaria la stesura di elaborati tecnici e la cui gestione sia effettuata secondo le procedure vigenti in materia di lavori pubblici.
3. Gli atti di pianificazione (Piano Regolatore Portuale).

ART. 8
FINANZIAMENTO DELL'INCENTIVO

Concorrono alla costituzione dell'incentivo i lavori individuati secondo quanto previsto dal precedente articolo 7.

L'incentivo da ripartire tra il personale è costituito nel modo seguente:

1. una quota non superiore all'1,50% dell'importo posto a base di gara, come definita ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 9 del presente Regolamento;
2. in caso di incarichi collegiali tra personale interno e tecnici esterni è riconosciuta una quota non superiore all'1,00% dell'importo posto a base di gara di un lavoro, come definito ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 9 del presente Regolamento, per la fase di progetto e/o per la parte di piano di sicurezza eseguito internamente come ricavabile dal quadro economico che sarà suddiviso con le modalità e i tempi di cui ai successivi artt. 10 e 11. Analogamente sarà compensato anche uno solo dei livelli di progettazione di cui ai citati artt. 10 e 11. Le quote parti relative a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, non concorrono alla costituzione dell'incentivo.
3. in caso di incarichi professionali per la redazione di atti di pianificazione, il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione dell'atto.

Gli oneri assicurativi e contributivi a carico dell'Ente saranno detratti dal Fondo di finanziamento dell'incentivo e costituiranno elemento di spesa da imputare all'opera realizzata.

ART. 9
DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE GLOBALE SULL'IMPORTO DELLE OPERE

La percentuale effettiva, rapportata alla complessità e all'entità dell'opera da realizzare nel limite massimo dell'1,50%, dovrà essere stabilita a cura del Responsabile del procedimento secondo i seguenti gruppi di prestazioni professionali e per classe di importo delle opere:

- a) Interventi soggetti a prestazioni o specifici elaborati tecnici non configurabili come progetti di cui all'art. 16 della legge 109/94:
50% incentivo previsto per l'importo delle opere
- b) Interventi soggetti a progettazione, di cui all'art. 16 della legge 109/94, per i quali può essere necessario ottenere anche atti autorizzativi e pareri esterni all'Autorità Portuale:
100% incentivo previsto per l'importo delle opere

La percentuale massima è così graduata in rapporto all'entità dell'intervento:

a) Da € 50.001 a 150.000	1,5 %
b) Da € 150.001 a 775.000	1,2 %
c) Da € 775.001 a 5.000.000	1,0 %
d) Da € 5.000.001 a 25.000.000	0,9 %
e) Oltre € 25.000.001	0,8 %

A titolo esemplificativo sono considerati elaborati tecnici:

- ⇒ elaborati grafici, quali disegni, indicazioni e schemi grafici indipendentemente dalla scala di redazione e dal dettaglio degli stessi;
- ⇒ computi metrici e computi metrici estimativi;
- ⇒ relazioni tecnico - illustrative;
- ⇒ capitolati e schemi di contratto;
- ⇒ fogli condizioni relativi all'esecuzione dei lavori di varia entità;
- ⇒ collaudi tecnico-contabili-amministrativi, ivi inclusi i collaudi statici;
- ⇒ i registri e la contabilizzazione dei lavori pubblici in quanto richiedenti misurazioni e rappresentazioni grafiche delle opere realizzate;
- ⇒ capitolati per gare di progettazione.

ART. 10
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI IN BASE ALL'ATTIVITA'

L'incentivo, determinato per ogni singolo intervento nella misura massima definita all'articolo precedente, sarà ripartito, su proposta del responsabile del procedimento, dal Segretario Generale, mediante apposito decreto, all'interno delle percentuali di seguito riportate, riferite alle singole fasi del processo attuativo dell'intervento stesso, effettivamente eseguite da personale dell'Autorità Portuale:



1. FASE PROGETTUALE – (progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) dal 24% al 38% + 2% min RUP

2. FASE ESECUTIVA – (direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, collaudo) dal 24% al 43% + 4% min RUP

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E STRUTTURE DI SUPPORTO dal 29% al 52% + 12% min RUP

Tra le strutture di supporto sono peraltro comprese tutte le figure professionali ed i collaboratori che contribuiscono alla realizzazione del progetto, opera o altra prestazione. Nella fase di definizione delle quote di ripartizione dell'incentivo, saranno maggiormente incentivate le attività che comportano l'assunzione di responsabilità professionale mediante la sottoscrizione degli atti redatti (responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo). Ai fini della suddivisione dell'incentivo nei confronti dei collaboratori dovrà essere tenuto conto dell'apporto professionale di ciascun incaricato ai fini della realizzazione dell'opera.

ART. 11 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Per le attività di cui ai precedenti articoli le quote dell'incentivo saranno liquidate in base alle seguenti scadenze e entità:

- 10% a seguito dell'approvazione del progetto o dell'elaborato tecnico ed eventuale autorizzazione all'espletamento della gara d'appalto,
- 20% a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto e alla consegna dei lavori,
- 70% a collaudo avvenuto delle opere

Gli incentivi dovranno essere liquidati entro 90 giorni dalla data di approvazione dei progetti e dei successivi atti di chiusura delle varie procedure.

ART. 12 PROCEDURE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

Il Responsabile unico del procedimento, sentito il Segretario Generale dell'Autorità Portuale, procede all'individuazione dei nominativi del personale da coinvolgere nelle attività soggette ad incentivo, proponendo la misura percentuale spettante a ciascun interessato sulla base della complessità e delle responsabilità professionali connesse a specifiche prestazioni da svolgere. I responsabili delle Direzioni dell'Autorità Portuale, in coordinamento con il Responsabile unico del procedimento, autorizzano il personale appartenente alla propria struttura individuato per ogni singolo procedimento. Con specifico provvedimento, vengono attribuite le responsabilità professionali ed il relativo corrispettivo incentivante a tutte le figure professionali ed ai collaboratori che a qualsiasi titolo contribuiscono alla realizzazione del progetto, opera o altra prestazione.

Il Segretario Generale procede, altresì, con specifico provvedimento, all'attribuzione degli incarichi professionali ed all'assegnazione del relativo corrispettivo incentivante riguardanti il personale che contribuisce alla redazione di atti di pianificazione.

Il totale delle quote di incentivo spettante per ciascun dipendente, per ogni anno di competenza, non può comunque superare i limiti di seguito specificati:

Categoria	Livello	Importo annuo massimo
Dirigente		€ 23.250,00
Quadro	A	€ 16.500,00
Quadro	B	€ 15.000,00
Impiegato	1	€ 13.300,00
Impiegato	2	€ 11.100,00
Impiegato	3	€ 10.400,00
Impiegato	4	€ 9.700,00
Impiegato	5	€ 9.200,00

Categoria	Livello	Importo annuo massimo
Impiegato	6	€ 8.800,00
Impiegato	7	€ 8.000,00

Non si procede, altresì, alla liquidazione dell'incentivo e, se ripartite, le quote corrisposte sono in ogni caso recuperate, qualora risulti necessario, per ragioni di inefficienza tecnica, modificare o integrare in modo rilevante l'attività professionale con l'intervento di terzi.

Le quote relative alla progettazione non sono ripartite e, se ripartite, sono in ogni caso recuperate, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto le varianti di cui all'articolo 25 comma 1 lett. d della Legge 109/94 che incidono in misura superiore ai limiti previsti dalla Legge 109/94 e dal relativo Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999.

ART. 13 COPERTURA FINANZIARIA

L'incentivo ex art. 18 commi 1 e 2 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni costituisce un trattamento economico accessorio. Le spese da sostenere per tale incentivo, comprensive delle quote di contribuzione previdenziale, assistenziale ed assicurativa a carico dell'Ente, sono comprese negli appositi titoli di bilancio dell'Autorità Portuale, ai sensi del degli artt. 16 comma 7 e 18 comma 1 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni

ART. 14 INTERVENTI DI ALTRA AMMINISTRAZIONE

Nel caso in cui il committente del lavoro pubblico risulti essere un'altra pubblica amministrazione od una privata che si avvalga delle competenze degli uffici dell'Autorità Portuale, le prestazioni per le quali viene riconosciuto l'incentivo di cui all'articolo 10 e gli oneri connessi alla retribuzione del personale incaricato, saranno a carico dello stesso committente. Nei rapporti tra Autorità Portuale ed il personale interessato, vale quanto previsto dagli articoli precedenti.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 15 NORMA TRANSITORIA E FINALE

Per gli incarichi relativi alla redazione di progetti ed elaborati tecnici per la realizzazione di interventi come definiti ai precedenti articoli, affidati in tutto o in parte al personale interno dell'Autorità Portuale, verrà applicato il presente Regolamento a partire dal 1 gennaio 2002.

Per le opere e i lavori appaltati successivamente alla data del 1 gennaio 1998 e regolarmente conclusi con l'emissione del certificato di collaudo entro la data del 31 dicembre 2001, viene, invece, adottata una gestione separata e transitoria del sistema incentivante, rivolta al solo personale che abbia ricoperto incarichi che presuppongano l'assunzione di responsabilità professionale nelle attività di direzione del procedimento (Responsabile Unico del Procedimento), nella redazione di progetti, del piano di sicurezza e nella direzione lavori. Trattandosi di incarichi che si riferiscono a tempo trascorso, essi devono essere comprovati da atti formali che attestino la concreta assunzione di responsabilità.

La ripartizione degli incentivi relativi alla gestione separata e transitoria avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni indicate all'art. 12 del presente regolamento, con il limite massimo pari al 75% degli importi indicati nello stesso articolo per ciascuna categoria e livello.

Le opere e i lavori appaltati successivamente alla data del 1 gennaio 1998 e non ancora conclusi con l'emissione del certificato di collaudo rientrano nella gestione ordinaria disciplinata dal presente regolamento.

Il presente regolamento ha validità fino al 30 giugno 2004.